



**CITTA' DI CAVALLINO**  
PROVINCIA DI LECCE

**COPIA DELLA  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 26**

**Data 31/07/2021**

SEDUTA:  Pubblica  Non Pubblica

SESSIONE:  Ordinaria  Straordinaria  Urgente

CONVOCAZIONE:  1°  2°

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI).**

L'anno 2021, il giorno 31, del mese di LUGLIO, alle ore 10:30 nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello comunale risultano i signori consiglieri:

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.		CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	Bruno CICCARESE GORGONI	Si		10	Carmelo RIZZO		Si
2	Giuseppa CAMPANILE	Si		11	Isabella RIZZO	Si	
3	Rossana GRECO	Si		12	Cosimo Mario DE RICCARDIS		Si
4	Gaetano INGROSSO		Si	13	Gianpaolo FALCO	Si	
5	Michele LOMBARDI	Si		14	Carla Mariagrazia RUGGE	Si	
6	Maria Pamela MANNO	Si		15	Daniele GIGANTE	Si	
7	Paolo MORELLI	Si		16	Antonio MANNO		Si
8	Antonio PALERMO	Si		17	Angelo CAZZATO		Si
9	Caterina RICCIATO	Si					

**Totale presenti 12      Totale assenti 5**

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: .....

Presiede Rag. Isabella RIZZO, nella sua qualità di IL PRESIDENTE del C.C.

Partecipa alla seduta Il Vice Segretario Generale Dr. Roberto Carlino, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n° 12 consiglieri.

dichiara aperta la seduta e da atto che sono stati nominati scrutatori i signori consiglieri: .....

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno permettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

x del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

x il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000.

**La Presidente del Consiglio** dà lettura dell'oggetto della proposta di deliberazione di cui al punto 2 dell'O.d.G. e passa la parola al Vicesindaco, avv. Michele Lombardi, per la relazione.

Il Vicesindaco introduce l'argomento spiegando come la necessità dell'approvazione di un nuovo Regolamento Comunale sulla TARI, già approvato dal Consiglio comunale nel 2020, scaturisca da diverse novelle legislative che hanno modificato il quadro normativo di riferimento e determinato la necessità di adeguamento del regolamento comunale.

Il Vicesindaco passa, quindi, ad illustrare le novità inserite nel nuovo regolamento. Con la prima è stato introdotto il nuovo istituto del canone unico mercatale, che accorpa l'occupazione del suolo pubblico e la TARI giornaliera in un unico canone. La seconda novità riguarda la previsione dei pagamenti dell'imposta in modalità elettronica, attraverso il sistema PagoPA. Inoltre, alla luce della situazione di crisi determinata dall'emergenza Covid-19, l'Amministrazione Comunale ha previsto delle agevolazioni e/o esenzioni che andranno poi approvate con la successiva deliberazione consiliare iscritta all'ordine del giorno. L'altra novità riguarda le utenze non domestiche per le quali, continua Lombardi, è stata prevista la facoltà di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti; dunque, gli utenti potranno rivolgersi ad una ditta privata ed in questo caso saranno esentati della quota variabile del tributo; inoltre tale scelta dovrà essere comprovata dall'utente attraverso la produzione di apposita attestazione della ditta esecutrice del servizio.

Nella versione attuale del regolamento, viene superata inoltre, per effetto delle nuove disposizioni normative, la definizione di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani usata in precedenza che appunto assimilava i rifiuti speciali assimilati agli urbani in base a determinate caratteristiche quantitative.

Per il resto, conclude Lombardi, non vi sono altre novità e, pertanto, chiede l'approvazione di questo punto all'O.d.G..

**Interviene il Consigliere Falco** il quale, dopo aver premesso che le considerazioni fatte per il punto in discussione valgono anche per quello successivo, si dichiara soddisfatto per le esenzioni e riduzioni riconosciute dall'Amministrazione Comunale con la proposta in esame, grazie anche ai fondi statali riconosciuti per l'emergenza sanitaria; agevolazioni, peraltro, richieste in passato dal Movimento 5 Stelle. Ma, alla luce delle altre battaglie svolte dal Movimento 5 Stelle, con cui si sono contestate la tariffa ed il servizio della raccolta dei rifiuti per come attualmente svolto, preannuncia l'astensione sul punto in discussione.

**Interviene la Consigliera Rugge** che, a nome del suo gruppo "Futuro e Democrazia", preannuncia invece il voto contrario in quanto, sebbene si sia tenuto conto delle novità legislative, l'Amministrazione Comunale avrebbe potuto in questa sede fare proprie le proposte avanzate dal suo gruppo in occasione dell'approvazione del precedente regolamento sulla TARI a tutela di alcune categorie svantaggiate, per es. con reddito basso e problematiche sociali, che invece l'Amministrazione Comunale non ha considerato. La Consigliera Rugge conclude il suo intervento richiamando la necessità da parte della maggioranza di maggiore attenzione sociale verso le categorie più deboli, che hanno bisogno di maggiore attenzione.

**Non essendovi altri interventi**, la Presidente del Consiglio chiede ai Consiglieri di esprimersi in merito con il loro voto.

Pertanto,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visti:**

- l'art. 1, commi 639 e ss., della legge n. 147/2013, che nell'ambito di un disegno complessivo di riforma dell'imposizione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale, articolata in tre distinti prelievi ovvero l'imposta municipale propria, relativa alla componente patrimoniale, la tassa sui rifiuti destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, il tributo su servizi indivisibili, destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa

rifiuti (TARI);

**Richiamati**, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni nonché il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”, come modificato e integrato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*”;

**Considerate** inoltre ulteriori disposizioni normative che hanno riflessi anche sul tributo in questione e che è necessario recepire nel testo regolamentare, tra cui, a mero scopo esemplificativo, si richiamano quelle inerenti:

- l'istituzione del Canone Unico Patrimoniale e del Canone Mercatale, con riflessi sulla TARI giornaliera;
- la disciplina delle nuove modalità di pagamento del tributo;
- la previsione dell'erogazione di contributi a favore di utenze interessate dalle crisi economico/sanitarie come quella Covid 19;

**Richiamati** inoltre:

- l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 secondo cui “*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;

- l'art. 149, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui “*la legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale “*il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione*”

- l'art. 30 comma 5 primo periodo del D.L. n. 41/2021 che prevedeva “*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021*”;

- l'art. 2 comma 4 del D.L. 30 giugno 2021, n. 99 (Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese), che stabilisce, in riferimento all'articolo 30, comma 5, primo periodo, D.L. n. 41/2021 “*le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»*”;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge n. 214/2011 e s.m.i., dispone che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”*;

- l'art. 13, comma-15 ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *“... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)”*.

**Visto** il precedente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) del Comune di Cavallino, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 21/07/2020;

**Attesa** la necessità di adottare un nuovo, apposito testo regolamentare, in ragione del novellato quadro normativo come appena sopra sintetizzato; e tanto con connessa abrogazione del Regolamento per l'applicazione della TARI, come già approvato giusta deliberazione di C.C. n. 19/2020;

**Esaminato** dunque lo schema di Regolamento, così come predisposto dal competente ufficio comunale ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; e ritenuto doverlo approvare;

**Richiamati:**

- la legge n. 160/2019;
- il D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020;
- lo Statuto Comunale;

**Acquisiti:**

- il parere di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria sullo schema di regolamento, acquisito al prot. 13824 del 20/07/2021;

**Con voti:** n. 9 favorevoli, n. 2 contrari (Rugge C.M., Gigante D.) e n. 1 astenuto (Falco G.) , palesemente espressi nelle forme e modi di legge,

**DELIBERA**

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1. **APPROVARE** il nuovo *Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI*, composto di n. 36 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; dando contestualmente atto, altresì, che è abrogato, in quanto incompatibile con le nuove previsioni, il precedente Regolamento della

disciplina della TARI, come già approvato giusta deliberazione di C.C. n. 19/2020;

2. **DARE ATTO** che il nuovo regolamento di che trattasi, come quivi allegato, produce effetti ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, dal 1° gennaio 2021; ed assume vigore unitamente ad esecutività della presente deliberazione che lo approva;

3. **TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del Portale del Federalismo;

4. **DARE INDIRIZZO** al Settore Finanziario - Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'approvato del nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI;

5. **DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, visto l'esito dell'apposita votazione palese resa nei modi e forme di legge che ha dato il seguente risultato: n. 9 favorevoli, n. 2 contrari (Rugge C.M., Gigante D.) e n. 1 astenuto (Falco G.).

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
f.to Rag. Isabella RIZZO

Il Vice Segretario Generale  
f.to Dr. Roberto Carlino

---

**Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00**

**REGOLARITA' TECNICA**

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere positivo.

Data 31/07/2021

Il Responsabile del Servizio  
f.to Dott. Roberto Antonio LIACI

**REGOLARITA' CONTABILE**

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Data **31/07/2021**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Dott. Roberto Antonio LIACI

---

**PUBBLICAZIONE**

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ( art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000)

Data 09/08/2021

L'ISTRUTTORE  
f.to Dott.ssa Roberta PASCALI

---

**ATTESTAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, TUEL n. 267/2000);

[ ] diverrà decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000);

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000

Data 09/08/2021

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dr. Roberto Carlino

E' copia conforme all'originale

Data 09/08/2021

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Roberto Carlino